



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 163
DEL 29.12.2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "A.V.B." PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO. Anno 2018.

L'anno *duemiladiciassette*, addì *ventinove* del mese di *dicembre* alle ore *10,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	-	X
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	-	X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott.ssa GIUNTINI Francesca che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUONGO Pierpaolo, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.163 in data 29.12.2017

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "A.V.B." PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO. Anno 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta comunale dove venivano approvati gli atti amministrativi che regolano il rapporto con l' Associazione Volontariato Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito sociale e socio sanitario, attraverso lo strumento della convenzione di volta in volta contenente accordi e reciproci impegni;

Considerata la validità della collaborazione e ritenuto procedere al rinnovo della convenzione secondo lo schema concordato e allegato al presente provvedimento;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

e premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - iscrizione nell'apposito registro;
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- la Legge Regionale 08 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato d'interventi e servizi sociali", che all'art. 2, comma 2 che riconosce ed agevola il particolare ruolo dei soggetti del Terzo Settore, quali espressione organizzata delle autonome iniziative dei cittadini, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali;
- l'art. 11 della Legge Regionale 08 gennaio 2004 n. 1, dove sono elencati i vari soggetti afferenti al Terzo Settore, comprese le Associazioni di Volontariato costituite ed operanti ai sensi della L. n. 266/91 e della L.R. n° 38/94 e s.m.i.;

Considerato che l'attuazione del principio di sussidiarietà implica il riconoscimento dell'esercizio di pubbliche funzioni anche da parte delle formazioni sociali e comporta il loro coinvolgimento, anche a livello locale, nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della valutazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

Considerato che:

- le Associazioni di Volontariato svolgono la loro attività prioritariamente attraverso il lavoro dei soci, i quali operano a titolo di volontariato gratuito;
- il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato può riguardare l'organizzare e la gestione di attività di sostegno sociale rivolte a categorie specifiche;
- per l'attuazione delle attività e la gestione dei servizi le Associazioni di Volontariato possono mettere a disposizione le loro sedi, strutture e mezzi, e l'Ente pubblico può stipulare convenzioni con le stesse.

Considerato inoltre che:

- l'Associazione "A.V.B." di Bellinzago Novarese a norma del proprio Statuto, non ha scopo di lucro diretto o indiretto e si avvale in modo prevalente e determinante della prestazione personale volontaria e gratuita dei propri aderenti;

- tra gli scopi dell'Associazione sono previste attività di volontariato dirette al conseguimento di finalità di carattere socio-assistenziale e socio sanitario come meglio specificato nell'art.1 della Convenzione allegata alla presente deliberazione;
- l'Associazione risulta regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Socio-assistenziale;

Dato atto del prezioso impegno e per il dialogo costante con l'Amministrazione, il Comune riconosce all'associazione un contributo finalizzato a coprire tutte le spese che verranno sostenute dalle stesse quantificate in presunti € 3.500,00 oltre a € 2.000,00 per rimborsi dovuti a coperture assicurative aggiuntive già previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta, nonché il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di rinnovare la convenzione con l'Associazione Volontariato Bellinzago (A.V.B.) con sede a Bellinzago Novarese per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito sociale e socio sanitario fino al 31.12.2018 e secondo lo schema allegato al presente provvedimento sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.

2) di dare mandato al Responsabile dei Servizi alla Persona di provvedere alla definizione delle procedure di attuazione della convenzione, di cui al punto 1), e all'adozione del relativo atto di impegno per la spesa derivante dalla convenzione stessa.

ALLEG. "A"

Repert.n.....del.....

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO: A.V.B.
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO SANITARIO.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giornodel mese di..... in BELLINZAGO NOVARESE nella Sede Municipale

TRA

Il **COMUNE di BELLINZAGO NOVARESE** (C.F. 00190090035), legalmente rappresentato da Fiorella Rozzarin domiciliata per la carica di Responsabile dei servizi alla Persona presso la sede comunale, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ed in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco n° 9 del 16.12.2014

E

L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO di seguito citata come "A.V.B." o Associazione (C.F. 94009920037) con sede in Via Matteotti, 34 nella persona del Presidente pro-tempore Tessarin Ferdinando.

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - iscrizione nell'apposito registro;
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

RILEVATO CHE

- l'A.V.B. è un'Associazione regolarmente iscritta a far data dal 1993 nell'albo appositamente predisposto presso la Provincia di Novara al registro appositamente redatto;
- l'A.V.B. è l'unica operante sul territorio e con la quale da molto tempo si sono mantenuti attivi rapporti convenzionali che hanno visto un'evoluzione secondo i numerosi ambiti che di volta in volta sono stati individuati e sperimentati a favore soprattutto dei residenti di Bellinzago Nov.se;
- da più di un decennio esistono rapporti convenzionali fra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione con contenuti da aggiornare e rivedere secondo ulteriori impegni presi reciprocamente, fermo restando il riconoscimento valoriale che la presenza del suddetto gruppo associativo ha ormai acquisito all'interno del contesto sociale bellinzaghese, che risponde a requisiti, finalità ed obiettivi di alto profilo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa le attività qui di seguito elencate e dirette al conseguimento di finalità di carattere socio assistenziale e socio sanitario:

- a) effettuazione di **trasporti di utenti** per lo svolgimento di terapie sanitarie o altre necessità di carattere sanitario;
- b) effettuazione di **trasporti di utenti in disagio fisico e sociale** presso le sedi di cui sopra o presso Centri diurni di socializzazione, segnalati dal Servizio alla Persona e Socio Assistenziale e dai medesimi preventivamente autorizzati, compresi i trasporti degli ospiti della locale Casa protetta, compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione;
- c) **prelievi per esami di laboratorio per anziani e persone con esenzioni**, in rete anche informatica con i distretti e i presidi sanitari di Oleggio, Arona e Borgomanero per fornire un servizio completo che va dalla prenotazione al rilascio degli esiti;
- d) svolgimento di attività per **prevenire fenomeni di emarginazione e solitudine degli anziani** (Attività di socializzazione ed aggregazione a favore di soggiornanti presso la Casa Protetta e garantire una loro partecipazione ad attività che si svolgono fuori dalla Struttura in accordo con il personale e i familiari);
- e) provvedere, con il gruppo di giovani denominato "Quelli del Sabato", ad organizzare momenti di tempo libero finalizzato all'integrazione sociale di disabili adulti, utilizzando un locale di proprietà comunale situato in V.Ticino, 4, gestito in autonomia solo per le attività appena citate, diverso dalla sede operativa di cui al successivo articolo;
- f) affiancamento di gruppi di stranieri di diverse etnie e nazionalità che si sono insediate in modo stabile nel contesto bellinzaghese, al fine di agevolarne la reciproca conoscenza ed in ultima analisi l'integrazione nel

territorio bellinzaghese, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con l'Assessorato alla cultura, cogliendo occasioni e ricorrenze paesane.

- g) Provvedere ad alcuni trasporti di minori con disabilità dal domicilio ai plessi scolastici, aderendo a progettualità predisposte e condivise con i servizi preposti.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO

L'Associazione A.V.B. garantisce l'assenza di fini di lucro nella propria attività come da Statuto, la democraticità della struttura organizzativa, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'Associazione svolge le attività di cui alla presente convenzione raccordandosi con i Servizi alla Persona del Comune e gli operatori del Consorzio Socio Assistenziale di cui fa parte il Comune di Bellinzago Nov.se specialmente per gli interventi di cui ai punti b) d), g), adottando tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, anche in riferimento alle normative specifiche, e assicurando la disponibilità dei propri volontari aderenti, competenti per gli interventi cui sono destinati.

L'Associazione si impegna, nello spirito derivante dalla propria costituzione e nei limiti delle disponibilità, a rispondere a tutte le richieste che perverranno dai cittadini bellinzaghese che facciano richiesta, come pure garantire un passaggio settimanale alla Casa Protetta al fine di raccogliere i prelievi da conferire alla sede del Poliambulatorio di Oleggio. Si ribadisce la volontà di partecipazione alle necessità della popolazione, così come vengono segnalate, secondo un'organizzazione interna e fino ad esaurimento e disponibilità delle risorse umane e dei mezzi messi a disposizione.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Gli impegni citati all'art. 2 della presente convenzione, sono concordati fra gli uffici preposti del Comune e i singoli volontari.

Il gruppo associativo si impegna a rispettare le norme contenute nella legislazione sulla tutela della privacy.

ART. 4 – RIMBORSO SPESE

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt.1 e 3, il Comune:

- Provvede al mantenimento e manutenzione delle apparecchiature informatiche per tenere attivo il collegamento con le sedi sanitarie.
- Provvede al pagamento delle utenze telefoniche ed energetiche relative alla sede in cui l'Associazione opera e utenze in V. Ticino, 4.
- Provvede al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività elencate all'art.1 e dettagliatamente documentate.

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTI

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, il Comune riconosce all'Associazione un contributo annuale di euro € 3.500,00 da versare entro l'anno.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA'

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ALLIANZ G.P.A. - RTC – Agenzia di Bellinzago Novarese, numero 71702828 in data 03.01.2018, scadenza 01.01.2019.* (a piè di lista i nominativi delle persone assicurate, con omissis nell'atto da pubblicare)

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio di € 2.000,00 entro il mese di aprile.
L'Associazione dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 81/08.

ART. 7 – CONTROLLI

Il Comune può effettuare controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'Associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. In ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'Associazione deve far pervenire al Comune il Bilancio e una relazione del lavoro svolto nell'anno precedente anche al fine di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art.4

ART. 8 – DURATA

La presente convenzione ha una durata di anni UNO con decorrenza dal 01.01.2018 e fino all' 01.01.2019.
Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.
In qualsiasi momento le parti possono recedere dall'accordo mediante comunicazione scritta con un preavviso di 90 giorni.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
- qualora non trovino risoluzione le controversie come nel successivo art.10;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano arbitro

Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ARTICOLO 11 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico del Comune.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

IL Responsabile dei Servizi alla Persona

Il Presidente dell'Associazione "AVB"

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. LUONGO Pierpaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa GIUNTINI Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **09.02.2018** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **09.02.2018**

PER LA RESPONSABILE UFFICIO AA.GG. A.P.F.

F.to

Dott. MANFREDDA Franco
